



COMUNE DI URI

**REGOLAMENTO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL CARCIOFO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 07/02/2024

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 - Definizioni

ART. 3 - Esercizio dell'attività di commercio

ART. 4 - Area pubblica dedicata allo svolgimento della Sagra del Carciofo

ART. 5 - Procedura di assegnazione dei posteggi mediante concessione

ART. 6 - Rinuncia all'assegnazione del posteggio

ART. 7 - Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

ART. 8 - Obblighi

ART. 9 - Divieti

ART. 10 - Sanzioni pecuniarie

ART. 11 - Sanzioni per la violazione della concessione

ART. 12 - Vigilanza

ART. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio del commercio su area pubblica, nel territorio del Comune di Uri, in occasione della manifestazione denominata “*Sagra del Carciofo*”, conformemente a quanto disposto dalla L.R. n. 5 del 18 maggio 2006, dai “*Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche*” allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007, del D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/80CR10a/C11 “*Attuazione dell’art. 70 comma 5 del D. Lgs. n. 59/2010 (Direttiva 2006/123/CE)*”, in materia di posteggi su aree pubbliche, e della ulteriore, vigente, normativa in materia.

Art. 2

Definizioni

Si intende:

- a) **area pubblica**: strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area, di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
- b) **commercio su area pubblica**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su un'area pubblica, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia disponibilità in qualunque forma;
- c) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **concessione**: il provvedimento che, unitamente al titolo abilitativo, consente l'utilizzo di un posteggio su un'area pubblica come definita alla lett. a);
- e) **operatore del proprio ingegno**: colui che svolge un'attività commerciale, diretta all'esposizione e vendita di oggetti, anche di propria produzione, da collezione e/o di antiquariato minore, di modico valore, in modo occasionale, cioè saltuariamente, in maniera non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- f) **operatore su area pubblica**: impresa individuale, società, cooperativa o consorzio, regolarmente costituiti, abilitati all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) **titolo abilitativo**: l'autorizzazione amministrativa o Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA), resa ai sensi della normativa vigente, relativamente al possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 3

Esercizio dell’attività di commercio

Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti concessori previsti dalla Legge Regionale n. 5/2006, dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dal D. Lgs n. 59 del 26/03/2010.

In occasione della Sagra del Carciofo, l’esercizio del commercio su area pubblica è consentito:

- agli operatori titolari di specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5;
- agli operatori del proprio ingegno, agli artigiani, iscritti al Registro delle imprese di cui alla Legge

29 dicembre 1993, n. 580;

- agli imprenditori agricoli (di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1), secondo le modalità di cui all' art. 4 del D.Lgs. n. 228/01.
- gli operatori non professionali che esercitano l'attività di vendita di oggetti e manufatti, realizzati personalmente, in forma sporadica ed occasionale;
- alle associazioni di volontariato che svolgono occasionalmente attività commerciale.

Art. 4

Area pubblica dedicata allo svolgimento della Sagra del Carciofo

È dedicata allo svolgimento della Sagra del Carciofo l'area pubblica, ubicata nel centro abitato, di seguito specificata: via Sassari, dall'intersezione con via Guglielmo Marconi, via Alghero, via Tempio, via Filippo Satta, piazza della Repubblica, piazza I Maggio, piazza della Libertà, piazza Felice Alisa.

All'interno dell'area pubblica di cui sopra, la Giunta individua la porzione da concedere alla Pro Loco (che organizza la pubblica manifestazione, con il patrocinio del Comune di Uri), esclusivamente per il posizionamento di stand, dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, panche e tavoli, gazebo, palchi e quanto altro necessario per il regolare svolgimento della medesima.

Nell'area concessa alla Pro Loco non è consentito l'esercizio del commercio da parte di altri operatori.

All'interno dell'area pubblica di cui al primo comma, con esclusione della porzione concessa alla Pro Loco, sono individuati e numerati i posteggi dedicati al commercio, come da planimetria allegata al presente Regolamento, per complessivi n. 85 posteggi, indicati con numerazione progressiva, e distinti per tipologia, come segue:

- i posteggi **dal n. 1 al n. 20 e dal n. 33 al n. 53**: **operatori che commerciano alimenti che non richiedono cottura, operatori del proprio ingegno, altri operatori del commercio, operatori non professionali**;
- i posteggi **dal n. 21 al n. 32** (via Sassari, prossimità Caserma dei Carabinieri): **operatori che commerciano prodotti del territorio**, al fine di favorirne la promozione e la valorizzazione (compresa la somministrazione di alimenti e bevande dei prodotti citati);
- i posteggi **dal n. 54 al n. 81** (Piazza della Libertà – Piazza I Maggio): **operatori che somministrano alimenti e bevande**;
- il posteggio **n. 82** (Piazza Alisa): **associazioni di volontariato** che svolgono attività commerciale occasionalmente.
- i posteggi **dal n. 83 al n. 85** (via Alghero – via Tempio – via Filippo Satta): **operatori che svolgono attività di spettacolo viaggiante**;

I posteggi saranno concessi all'esito della pubblica procedura di cui al successivo articolo, rispettando l'ordine della graduatoria, seguendo la numerazione progressiva.

Art. 5

Procedura di assegnazione dei posteggi mediante concessione

Ai sensi della L.R. n. 5 del 18/05/2006, Capo II – art. 14-18 D.G.R. n. 15/15 del 19/04/2007 “*Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche*”, si procede alle assegnazioni temporanee di posteggio, mediante pubblica procedura, previa pubblicazione di specifico Avviso.

Gli operatori interessati sono tenuti a presentare l’istanza di partecipazione alla procedura, secondo la modulistica elaborata e resa disponibile dall’Ente, entro e non oltre il termine di scadenza fissato nell’Avviso;

L’istanza di partecipazione contiene i seguenti elementi obbligatori:

- a) nominativo e sottoscrizione del richiedente;
- b) indicazione degli estremi titolo abilitativo e/o l’indicazione relativa all'appartenenza a una delle categorie professionali di cui all'art.4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: produttori agricoli, artigiani, hobbisti e operatori del proprio ingegno;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, o eventuali successive modifiche e/o integrazioni, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) tipologia merceologica di vendita;
- e) struttura mediante la quale si esercita la vendita e, in caso di automezzo, l'indicazione della targa;
- f) metri quadrati di suolo pubblico richiesti, i quali nell'ipotesi in cui la vendita avvenga mediante automezzo, devono essere individuati avendo cura di riportare l'ingombro complessivo dell'automezzo con i portelloni aperti;
- g) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- h) estremi del permesso di soggiorno per lavoro autonomi, per gli utenti interessati.
- i) numero di presenze maturate nelle ultime 5 edizioni della Sagra del Carciofo;

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio Polizia Locale approva la graduatoria provvisoria, distinta per tipologia merceologica (secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente Regolamento), elaborata in applicazione dei seguenti criteri:

- numero di presenze maturate nelle ultime 5 edizioni della manifestazione;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze di partecipazione all’Ufficio Protocollo;
- mediante sorteggio (in caso di parità).

La graduatoria provvisoria è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Uri, unitamente all’Avviso con il quale è fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il quale è approvata la graduatoria definitiva, parimenti distinta per tipologia merceologica.

La graduatoria definitiva, unitamente alla planimetria, recante la precisa indicazione dei posteggi assegnati, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Uri.

Gli assegnatari di posteggio sono obbligati al pagamento anticipato del Canone Unico: gli importi e le modalità di pagamento saranno resi noti dal Servizio Polizia Locale, con sufficiente anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

L’attestazione di pagamento del Canone Unico dovrà essere esibita al personale della Polizia Locale, incaricato di coordinare le fasi di occupazione dei posteggi.

Art. 6

Rinuncia all'assegnazione del posteggio

È consentito rinunciare all'assegnazione del posteggio, mediante comunicazione scritta, da trasmettersi al Servizio Polizia Locale, almeno cinque giorni lavorativi prima della manifestazione.

Il Servizio Polizia Locale, considerate le rinunce trasmesse, ove possibile, procede a nuova assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, e solo in caso di esaurimento della graduatoria, ad accogliere le istanze sovrannumerarie e quelle pervenute oltre il termine stabilito.

L'operatore che comunica la volontà di rinunciare al posteggio, ai sensi del primo comma, ha diritto al rimborso del Canone Unico, eventualmente corrisposto.

L'operatore assegnatario che nei giorni di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

L'operatore assente (ai sensi del comma che precede) non ha diritto al rimborso del Canone Unico eventualmente corrisposto.

Art. 7

Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

Agli operatori assegnatari di posteggio (di cui alla graduatoria definitiva approvata), in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, previo pagamento del Canone Unico dovuto, il Responsabile del Servizio Polizia Locale rilascia l'atto di concessione, contenente le opportune prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico.

La concessione del posteggio ha valenza temporanea, esclusivamente per i giorni di durata della manifestazione e per gli orari predefiniti.

Ciascun operatore può essere titolare di un solo posteggio.

Art. 8

Obblighi

Gli operatori titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi sono obbligati:

- ad esibire il titolo abilitativo al personale incaricato della vigilanza (ove richiesto);
- a non rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico, per la quantità e la qualità richiesta;
- ad indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico;
- alla copertura dei banchi di vendita (le tende e analoghe coperture devono essere collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia per gli altri operatori e per la clientela, e da non precludere la visuale degli altri banchi o negozi adiacenti). La copertura, sulla parte anteriore, non può sporgere più di un metro dall'area di posteggio e non può essere inferiore in altezza di metri 2,65; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio, la sporgenza della tenda non può occupare il posteggio attiguo;

- a mantenere pulito il posteggio durante l'orario di vendita;
- a ripristinare l'area pubblica occupata, al termine dell'orario di vendita;
- alla raccolta ed al conferimento differenziato dei rifiuti (nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite);
- a rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività;

Art. 9

Divieti

Agli operatori titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi è vietato:

- il commercio di prodotti di tipologia merceologica differente (da quella dichiarata in sede di istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione dei posteggi);
- occupare uno spazio maggiore di quello concesso;
- unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui;
- posizionare la merce nel suolo (salva l'esposizione di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari, nei limiti dello spazio concesso);
- la vendita o l'esposizione di esplosivi, giochi pirici od oggetti preziosi;
- tenere luci accese in presenza di luce naturale sufficiente;
- l'uso dell'energia elettrica (escluso quello necessario al funzionamento delle bilance, dei registratori di cassa e l'illuminazione con lampadine a basso consumo energetico);
- l'uso di megafoni, altoparlanti, altri mezzi di amplificazione sonora idonei ad arrecare molestia;

È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti allo svolgimento della manifestazione, intendendosi come aree adiacenti quelle poste entro 500 metri dal posteggio più vicino.

Art. 10

Sanzioni pecuniarie

In materia di sanzioni pecuniarie si applica la disciplina di cui alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e ai relativi provvedimenti di attuazione e, per le parti non contrastanti, la disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e successive modifiche e integrazioni.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non disciplinate dalla L.R. 18 maggio 2006, n. 5, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, o da altre specifiche norme, è punita con la sanzione amministrativa da euro 125,00 ad € 750,00, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono comminate dal Servizio Polizia Locale.

Art. 11

Sanzioni per la violazione della concessione

Salve le sanzioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, e le ulteriori previste dalla vigente normativa, è punito con la sanzione della immediata sospensione della Concessione di suolo, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, chiunque:

- occupi il suolo pubblico in eccedenza rispetto alla superficie concessa;
- superi i limiti orari per l'esercizio dell'attività di vendita indicati in concessione;
- eserciti attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata;
- violi le prescrizioni in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti e le ulteriori prescrizioni di cui all'atto di concessione e le disposizioni relative alle aree vietate al commercio su area pubblica di cui al presente Regolamento;
- commerci prodotti contraffatti adulterati, non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore;
- danneggi la sede stradale e/o gli elementi di arredo urbano;
- violi le norme in materia igienico-sanitaria;

La sospensione della Concessione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

La comminazione della sanzione di cui al primo comma implica l'impossibilità di presentare istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione di posteggio per l'edizione successiva della Sagra del Carciofo.

Art. 12 Vigilanza

Compete al Servizio Polizia Locale la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione e implica l'abrogazione del "*Regolamento Sagra del Carciofo*", approvato con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 5/03/2012, successivamente modificato con Deliberazione n. 44 del 15/11/2019.